SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'ELABORAZIONE DI UN PIANO OPERATIVO PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL CINGHIALE SARDO (SUS SCROFA MERIDIONALIS) NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno del mese di

TRA

la PROVINCIA DELLA GALLURA NORD-EST SARDEGNA nella persona del rappresentante legale o suo delegato;

il COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA, in persona del Sindaco in qualità di legale rappresentante o suo delegato;

l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. in persona dal Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania o suo delegato;

l'ASL GALLURA, SERVIZIO VETERINARIO, in persona del Direttore del Dipartimento di prevenzione o suo delegato;

il CORPO FORESTALE E DI V.A., in persona del Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania o suo delegato.

L'AMP Capo Testa - Punta Falcone, in persona del Direttore

L'ASSOCIAZIONE DI GUARDIE ECOZOOFILE AMBIENTALI AGEA STG23, in persona del Presidente o suo delegato;

LA SOCIETÀ SILENE MULTISERVIZI SURL, società partecipata del Comune di Santa Teresa Gallura, in persona del Direttore Generale o suo delegato.

PREMESSO che

- i cinghiali sono fauna selvatica ed ai sensi della Legge 157/1992, sono patrimonio indisponibile dello Stato;
- la Regione ha competenza sulla pianificazione e il controllo della fauna selvatica;
- le Province (o enti equivalenti) gestiscono operativamente gli interventi di controllo o contenimento, spesso tramite piani regionali approvati;
- lo scopo del presente accordo è quello di promuovere, programmare e coordinare gli interventi necessari per limitare i rischi sanitari e per la tutela della pubblica incolumità derivanti dalla presenza e dalla circolazione del cinghiale sardo (Sus scrofa Meridionalis) nel centro urbano e periferie del territorio comunale di Santa Teresa Gallura.

VISTI:

il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale della Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la tutela della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e ss.mm.ii.;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

l'articolo 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e ss.mm.ii., il quale introduce il divieto generalizzato di foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato al controllo della specie, e il divieto di immissione dei cinghiali, fatta eccezione per la possibilità di introdurli nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone addestramento cani, purché adeguatamente recintate;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023;

CONSIDERATO che

-nel Comune di Santa Teresa Gallura, come in gran parte del territorio regionale e nazionale, il Cinghiale rappresenta uno dei principali fattori di conflitto tra specie animali e attività dell'uomo e che l'insorgere di tale criticità è legata all'innaturale incremento numerico e distributivo della specie;

-i dati sugli incidenti stradali provocati dalla specie, ma soprattutto le varie segnalazioni di presenza della specie in ambito urbano pervenute dai cittadini fanno ritenere il problema persistente e rendono necessaria l'adozione di ogni strumento disponibile per limitare al massimo la presenza di tali animali in ambito urbano al fine di ridurre il rischio per l'incolumità delle persone;

-la disponibilità di fonti trofiche facilmente accessibili come i rifiuti in prossimità dei cassonetti, i siti non protetti di foraggiamento per cani e gatti, gli orti ed i parchi, i giardini, unitamente ai ripetuti casi rilevati di somministrazione volontaria di cibo ai cinghiali da parte dei cittadini, costituiscono un innegabile elemento di attrazione dei cinghiali verso il contesto urbano e favorisce l'insorgenza di fenomeni di adattamento della specie alla presenza antropica, aumentando considerevolmente i rischi derivanti dalla prossimità tra il suide e i cittadini;

-la diffusa presenza di esemplari di cinghiale nelle aree urbane del territorio comunale di Santa Teresa Gallura può comportare un pericolo per la pubblica incolumità, sia per i rischi connessi ad eventuali collisioni stradali, sia per non prevedibili reazioni da parte del cinghiale in situazioni di prossimità con l'uomo e con i suoi animali d'affezione, così come può costituire un pericolo per la possibile diffusione di malattie infettive anche a carattere zoonotico;

-la specie in questione è inserita nell'elenco degli animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione, di cui al D.M. 19 aprile 1996 (allegato A), emanato ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n.150;

-le autorità competenti in materia di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, unitamente a quelle preposte alla gestione della fauna selvatica, sono chiamate a mettere a disposizione le rispettive risorse umane e strumentali al fine di mitigare, ciascuna in ragione delle proprie competenze, il livello di rischio connesso al fenomeno;

-il Comune di Santa Teresa Gallura, nel rispetto delle leggi vigenti, intende promuovere metodi di contenimento delle popolazioni animali del Cinghiale sardo (*Sus scrofa*

Meridionalis) che siano etici e rispettosi del loro benessere;

VISTO il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, (ISPRA), che ribadisce come sia competenza del Sindaco effettuare interventi di controllo in ambito urbano mediante la rimozione degli esemplari che rappresentano un rischio per la pubblica incolumità, e che sottolinea di ritenere tecnicamente condivisibile, nonché urgente, procedere con gli interventi di cattura e abbattimento degli animali, così come illustrato nella documentazione presentata dal Comune, in quanto tale operazione non può essere considerata pregiudizievole per la conservazione della specie, alla luce dell'ottimo stato di conservazione del cinghiale e della sua ampia distribuzione a livello regionale e nazionale.

RITENUTO, pertanto, indispensabile limitare i suddetti rischi e contrastare la diffusione della specie negli ambiti urbani e periurbani, adottando ogni utile ed idonea misura all'uopo applicabile.

VALUTATA, altresì, l'esigenza di non disperdere risorse umane, finanziarie e organizzative disponibili e rendere il più possibile efficaci e risolutivi gli interventi di controllo.

VISTI gli esiti del tavolo tecnico istituito dal Comune di Santa Teresa Gallura, in data 2 aprile e 16 maggio u.s., con la partecipazione, oltre che del Sindaco del Comune di Santa Teresa Gallura, anche della ASL della Gallura, dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., del Corpo Forestale e di VV.AA., dell'Area Marina Protetta Capo Testa-Punta Falcone, dell'Associazione delle Guardie Ecozoofile Ambientali AGEA STG23, del comando di polizia Locale del Comune di Santa Teresa Gallura ;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra individuate concordano quanto segue

Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato alla elaborazione di un piano operativo condiviso per il coordinamento degli interventi e delle iniziative che il Comune di Santa Teresa Gallura, con l'ausilio della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, la ASL Gallura, l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., il Corpo Forestale e di VV.AA, l'AMP Capo Testa Punta Falcone, le Guardie Ecozoofile Ambientali e la Società Silene SURL, intendono porre in essere, per quanto di rispettiva loro competenza, al fine di prevenire ed eliminare il rischio di penetrazione dei Cinghiali nel tessuto urbano in Santa Teresa Gallura;

Art. 2 - Obiettivi

Gli obiettivi della presente intesa riguardano:

1. la costituzione di un tavolo tecnico permanente tra il Comune di Santa Teresa Gallura, la Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna,, la ASL Gallura, l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., il Corpo Forestale e di V.A., l'AMP Capo Testa- Punta Falcone, le Guardie Ecozoofile Ambientali e la Società Silene Multiservizi SURL, per l'elaborazione di un piano operativo e di un cronoprogramma condiviso, mirato all'eliminazione della popolazione del cinghiale in ambito urbano e, di conseguenza, finalizzato alla riduzione dei rischi per la pubblica incolumità e la salute dei cittadini.

2. Ai fini della presente intesa, per ambito urbano si intende il centro abitato, come individuato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché i nuclei e gli insediamenti sparsi e discontinui e le relative aree di pertinenza.

3. La rimozione dei cinghiali dagli ambiti urbani e periurbani, viene effettuato nel rispetto delle seguenti esigenze:

a. garantire la sicurezza del contesto operativo, tenendo a debita distanza chiunque possa interferire o pregiudicare, con la propria presenza o attività di disturbo, il corretto svolgimento degli interventi, nonché l'esito degli stessi;

b. ridurre al minimo il grado di esposizione al rischio degli operatori, derivante dalla manipolazione o dal contatto fisico con gli animali selvatici;

c. massimizzare l'efficacia e la tempestività degli interventi di rimozione e contenimento;

d. operare nel rispetto degli animali quali esseri senzienti, riducendo al minimo lo stress e la sofferenza nelle operazioni di contenimento.

Art. 3 - Metodologia operativa

Il piano operativo condiviso per la gestione dell'emergenza dovrà indicare le metodologie operative applicabili al contesto specifico in linea con il vigente quadro normativo di riferimento.

Art. 4 - Componenti del tavolo tecnico e competenze

Il Comune di Santa Teresa Gallura rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato svolge le seguenti competenze:

a) coordinare, con il supporto di un tecnico faunistico, le azioni di controllo e la gestione dei rapporti con le parti coinvolte;

b) individuare e pubblicizzare nelle forme più ampie possibili i punti di contatto quali mail e/o numero di telefono con contatto whatsapp dedicati, da utilizzare per indirizzare tutte le segnalazioni o comunicare l'esatta posizione dei suidi, relative alla presenza di cinghiali nell'ambito urbano;

c) porre in atto tutte le misure possibili volte ad evitare la presenza di rifiuti, organici e non, in tutto il territorio di competenza comunale, al fine di eliminare ogni potenziale fonte trofica d'origine antropica in grado di attrarre i cinghiali all'interno del perimetro urbano;

d) provvedere alla pulizia delle aree pubbliche di propria competenza, con particolare attenzione alle aree Verdi intercluse nello spazio urbano;

e) assicurare la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni, ai sensi della Legge n. 221 del 28.12.2015, art. 7, secondo cui *"E' vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo* .... " ; alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista all'articolo 30, comma 1, lettera 1), della citata legge n. 157 del 1992;

f) adottare, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici, idonei provvedimenti che consentano agli agenti incaricati di operare nel modo più sicuro, rapido ed efficace, in relazione alle circostanze, per consentire una migliore ed efficace prevenzione e contrasto al suddetto fenomeno di circolazione dei cinghiali in ambito urbano;

g) garantire durante le operazioni di cui al piano di controllo, la collaborazione da parte della Polizia locale di Santa Teresa Gallura e delle guardie ecozoofile ambientali volontarie, che dovranno operare in stretta collaborazione con il servizio Veterinario della ASL Gallura,

con l'agenzia Fo.Re.S.T.A.S., con il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e con il personale della Provincia, incaricati della gestione del Piano Operativo;

h) programmare e coordinare gli interventi di competenza comunale sulla base delle segnalazioni ricevute e/o del Piano Operativo, a seguito di convocazione del tavolo tecnico con tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo d'intesa per la definizione degli interventi da intraprendere;

i) mettere a disposizione mezzi, attrezzature e risorse umane anche attraverso la propria partecipata Società Silene SURL;

j) fornire sostanza alimentare attrattiva costituita da granella di mais secca;

k) fornire dispositivi di cattura (gabbie) in quantità idonea all'intervento;

l) gestire il trasporto delle SOA, anche attraverso specifica convenzione con ditta incaricata;

i) occuparsi dell'eventuale trasporto degli animali vivi, previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, nei siti individuati dal tavolo tecnico;

j) curare specifiche azioni di comunicazione relative all'intervento di contenimento;

i) anticipare le risorse finanziarie, delle quali sarà successivamente richiesto il rimborso agli Enti competenti.

L'Area Marina Protetta Capo Testa Punta Falcone, rappresentata dal Direttore assicura le seguenti competenze:

a) controllo e verifica delle autorizzazioni e della documentazione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni.

La Provincia Gallura Nord Est Sardegna rappresentata dal Dirigente del competente Settore o da un suo delegato svolge le seguenti attribuzioni:

b) mettere a disposizione le attrezzature e i coadiutori formati di cui dispone per la cattura degli animali;

c) avviare corsi per la formazione e/o l'aggiornamento dei coadiutori nella gestione della fauna selvatica della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna;

l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. , rappresentata dal direttore del Servizio territoriale di Tempio o suo delegato, si impegna ad eseguire le seguenti attività:

a) assistenza da parte dei Veterinari dei Centri di Allevamento e Recupero della Fauna Selvatica (C.A.R.F.S.) per le attività di loro competenza;

b) supporto nel posizionamento e monitoraggio delle gabbie-trappola di cattura nei siti individuati e eventuali attività di pasturazione;

c) presenza e supporto a tutte le fasi dell'operazione con attività di formazione alle guardie zoofile ambientali.

Il **Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna,** svolge le seguenti funzioni: autorizzazione per la realizzazione di una fossa per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e/o carcasse intere di cinghiali;

a) Il Servizio di Sanità animale e il SIAOA svolge ogni altro adempimento autorizzato di

competenza;

Il **Corpo Forestale e di V.A,** rappresentato dal Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania, assicura le seguenti competenze:

a) vigilanza e controllo operativo delle fasi esecutive;

b) collaborare con gli Enti locali nelle attività di divulgazione e informazione dei cittadini sulle finalità e azioni da attuare nell'ambito dei programmi di contenimento numerico del cinghiale in ambito urbano e perturbano.

L'Associazione di Guardie Ecozoofile AGEA STG23, rappresentata dal Presidente o da un suo delegato, assicura le seguenti competenze:

a) controllo ed assistenza operativa a tutte le fasi dell'operazione, compreso il servizio di pasturazione e spostamento delle gabbie;

Art. 5 – Durata e Tempi di esecuzione

La durata del presente protocollo d'intesa, in questa fase di sperimentazione iniziale, è di un anno eventualmente rinnovabile, con decorrenza dalla sua firma.

Il Comune di Santa Teresa Gallura provvederà a verificare che tutti i firmatari del presente Protocollo d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, assicurino l'attività volta a predisporre e attuare l'intervento in emergenza per il controllo e la gestione del cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) nelle aree urbane del territorio del Comune di Santa Teresa Gallura secondo le tempistiche da concordarsi con il tavolo tecnico .

Art.6 – Oneri

Il presente protocollo d'intesa non comporta movimentazione di risorse finanziarie tra gli Enti aderenti ognuno dei quali sostiene i costi di propria competenza. Gli oneri derivanti dal presente accordo, sono infatti correlati all'esercizio delle rispettive competenze e nei limiti delle proprie risorse economiche ed umane.

Art.7-Definizionedellemodalitàoperative

Gli Enti firmatari del presente Protocollo e coinvolti nelle operazioni di controllo e gestione, si riuniscono obbligatoriamente, previa convocazione, presso il Comune di Santa Teresa Gallura, per stabilire e programmare le modalità operative ritenute necessarie.

Letto, Confermato, Sottoscritto

Per la PROVINCIA DELLA GALLURA NORD-EST SARDEGNA : il Rappresentante legale dell'ente o da un suo delegato

Per il Comune di Santa Teresa : il Sindaco o un suo delegato

nadia matta
16.06.2025 13:36:36
GMT+02:00

l' AMP Capo Testa-Punta Falcone: il Direttore o un suo delegato

Per il Servizio Veterinario della ASL Gallura Dipartimento di prevenzione Veterinaria Nord Sardegna o un suo delegato.

Per l’ Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.: il Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania o un suo delegato

Per il Corpo Forestale e di V.A : i l Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania o un suo delegato.

GIANNICOLA ZUCCARELLI
19.06.2025 16:22:42
GMT+01:00

Per l’ Associazione AGEA STG 23: il Presidente o un suo delegato